



Comune di Terrapetrone

Provincia di Macerata

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 93 del Reg. Data 26-09-2019

Oggetto: LINEE DI INDIRIZZO PER LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA NELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA.

L'anno duemiladiciannove , il giorno ventisei del mese di settembre alle ore 19:00, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta municipale si è riunita con la presenza dei signori:

PINZI SILVIA	SINDACO	P
AMICI ABBATI MARIA BEATRICE	VICE SINDACO	P
BORRI MICHELE	ASSESSORE	P

Assegnati numero 3 In carica numero 2 Presenti numero 3
Assenti numero 0

Partecipa in qualità di segretario verbalizzante il Segretario comunale signor APPIGNANESI GIULIANA

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Signor PINZI SILVIA nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D. Lgvo 18/08/2000 n. 267:

- il responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile del servizio finanziario per quanto concerne la regolarità contabile;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 63 in data 5/6/2018 con la quale è stata costituita la delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa con la nomina dei componenti e del presidente e che, la stessa, opera sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta comunale;

Preso atto che l'art. 8, c. 1, CCNL 21 maggio 2018 prevede che la contrattazione decentrata integrativa si riferisce a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello di relazioni sindacali;

Richiamato l'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 che dispone: "2. (...) al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016";

Visto l'art.67, comma 1, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, il quale prevede che nell'unico importo consolidato delle risorse stabili ivi previsto, confluisce anche l'importo annuale delle risorse di cui all'art.32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004 (pari allo 0, 20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza).

Preso atto che questo Ente non ha provveduto ad istituire le "alte professionalità", e quindi non ha provveduto ad inserire tale somma nel fondo delle risorse decentrate dell'anno 2016, essendo peraltro la previsione contrattuale non chiara.

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 119 in data 29/11/2018, recante linee di indirizzo per la delegazione di parte pubblica, in ordine alla costituzione e utilizzo del fondo 2018, con la quale in particolare è stato deliberato di includere nella costituzione del fondo per le risorse decentrate:

- le somme previste dall'art.67, comma 1, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018 pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001 (art.32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004), come in premessa meglio specificato;

Visto che la Ragioneria generale dello Stato ha pubblicato sul proprio sito, nella sezione dedicate alle Faq sul conto annuale 2018, alcuni importanti chiarimenti in merito all'applicazione dell'art. 67 comma 1, in particolare:

FAQ N.1 - 14 giugno 2019 (alte professionalità - 0.20%)

La prima delle domande pubblicate sul portale della Rgs riguarda ancora la maggiorazione dello 0,20% del monte salari 2001 (per un ente che tale somma non l'ha mai inserita) in relazione alla domanda 02P386 della tabella SICI¹.

Dando ormai per appurato che tale somma vada conteggiata nell'Unico importo consolidato 2017 previa rettifica del limite derivante dal fondo 2016, il MEF richiama la necessità di applicare a detto importo, ai fini della rettifica del limite, le medesime decurtazioni proporzionali eventualmente effettuate ai sensi dell'art.1, comma 456 della legge 147/2013 ed ai sensi dell'art. 1, comma 236 della legge 208/2015.

FAQ N.2 - 14 giugno 2019 (scheda SICI)

La domanda verte ancora sulla compilazione della sezione 02P; nello specifico si chiede se, a seguito della maggiorazione dovuta al conteggio dello 0,20% del monte salari 2001, sia necessario apportare una rettifica anche alla tabella 15 del Conto annuale 2016 e del Conto annuale 2017.

A tal proposito, il MEF evidenzia che non è necessaria – anche per motivi di economicità e minor aggravio di lavoro – la rettifica dei dati trasmessi fino all'anno 2017.

È solo necessaria l'annotazione, nell'ambito della scheda SICI del Conto Annuale 2018, della specifica rettifica apportata al limite 2016 unitamente all'indicazione della certificazione operata dall'organo di controllo (cfr. nota RGS-MEF prot. 256170 del 13.12.2018).

In definitiva, con il conto annuale 2018, si procede ufficialmente ad una sorta di "sanatoria" anche per gli anni pregressi, senza la necessità di ulteriori rettifiche sui precedenti Conti annuali.

Dato atto che in sede di quantificazione del fondo per la contrattazione decentrata per l'anno 2018 si è provveduto a quantificare e prevedere l'importo relativo allo 0,2% del monte salari 2001, salvo poi decurtare lo stesso, nell'attesa di chiarimenti in materia, al fine del rispetto del limite previsto dal DLgs. n. 75/2017;

Con i chiarimenti forniti dal MEF al Conto annuale 2018 è palese la possibilità di inserire tale somma sul fondo a partire dall'anno 2018, senza la necessità di provvedere a rettificare il fondo degli anni pregressi ed in considerazione che tale importo è stato inserito nella quantificazione del fondo 2018 regolarmente certificato dal revisore dei conti;

Quindi la somma relativa al può essere inclusa nella parte delle risorse stabili CONSOLIDATE prevista dall'art. 67 comma 1 del CCNL, e quindi non soggetta al limite previsto dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017;

Visto inoltre l'art. 67 comma 4 del CCNL il quale prevede che "In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente

all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.”;

Visto l'art. 15 del CCNL il quale prevede:

“4. Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento.”;

Visto l'art. 11-bis comma 2 del D.L. 135/2018, convertito in legge 12/2019, il quale ha introdotto la possibilità, per i Comuni senza dirigenza, di incrementare le risorse destinate a finanziare la retribuzione di posizione e di risultato degli incaricati di P.O. senza tener conto delle limitazioni al salario accessorio di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs 75/2017;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 56 del 21/5/2019 con la quale si è provveduto alla rideterminazione dei compensi spettanti alle P.O. a titolo di retribuzione di posizione e di risultato, come previsto dall'art. 15, comma 2, del CCNL del 21/5/2018;

Ritenuto di fornire gli indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per la negoziazione del contratto collettivo decentrato integrativo normativo, a seguito del CCNL 21 maggio 2018;

Visto, inoltre, l'art. 4, c. 1, lett. b), D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale spetta agli organi di governo adottare gli atti di indirizzo e le direttive per l'azione amministrativa e per la gestione;

Tutto ciò considerato;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il C.C.N.L. Funzioni Locali 21 maggio 2018;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

1) Il responsabile dell'Area Contabile è autorizzato a provvedere con proprio atto alla costituzione del Fondo per le risorse decentrate 2019 nel rispetto di quanto previsto dal CCNL funzioni locali del 21/5/2018, includendo nel calcolo del suddetto fondo anche le seguenti somme:

- le somme previste dall'art.67, comma 1, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018 pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001 (art.32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004), come in premessa meglio specificato;
- le somme previste dall'art. 67 comma 4 del CCNL Funzioni Locali del 21.5.2018 (1,2% monte salari 1997).

- in sede di trattative, per la stipula del contratto collettivo decentrato integrativo normativo, la delegazione trattante di parte pubblica deve attenersi alle seguenti linee di indirizzo:

a) obiettivi strategici:

- prevedere un sistema premiante che valorizzi le capacità professionali dei dipendenti, nella realizzazione delle attività e degli obiettivi dell'Ente, collegando ai risultati conseguiti i trattamenti economici del salario accessorio;

b) priorità nell'utilizzo delle risorse

- Le risorse stabili del Fondo 2019 dovranno essere utilizzate per le progressioni economiche orizzontali.
- Le risorse variabili dovranno essere destinate in maniera prioritaria ad incentivare la performance individuale e organizzativa ed a garantire le indennità previste CCNL 2018;
- Prevedere la correlazione tra i compensi di cui all'art. 18, comma 1, lett h) e la retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa;
- Prevedere la correlazione tra il premio correlato alla performance individuale dei dipendenti ed il riconoscimento dei seguenti compensi:
 - incentivi per funzioni tecniche in base all'art.113 del D.lgs. 50/2016 e sue successive modificazioni;
 - ulteriori compensi derivanti da specifiche disposizioni di legge di cui all'art. 67 comma 3 lett. c). (condono edilizio, Istat, avvocatura ecc.)
- Prevedere i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari posizione organizzativa.

c) vincoli

- Nella quantificazione del fondo per le risorse decentrate 2019 si dovrà tener conto delle previsioni dell'art. 23 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017.

2) Di dare atto che le risorse destinate alla retribuzione di risultato delle posizioni organizzative per l'anno 2019 sono state stanziare al cap. U. 2444 del corrente bilancio di esercizio, e che le stesse rispettano il limite previsto dall'art. 15 comma 4 del CCNL;

3) Di provvedere alla comunicazione dell'adozione del presente atto, mediante trasmissione in elenco, ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo, secondo quanto stabilito dall'art. 125 del D. Lgvo 18/08/2000 n. 267.

4) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con separata votazione unanime e palese resa per alzata di mano, ai sensi dell'art. 134, 4^ comma, del D. Lgvo 18/08/2000 n. 267.

SEDUTA DI GIUNTA COMUNALE DEL 26-09-19 ATTO N. 93

OGGETTO PROPOSTA:

LINEE DI INDIRIZZO PER LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA NELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA.

ART. 49 DEL D. LGVO 18/08/2000 N. 267

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità **TECNICA** della proposta.

Il Responsabile del servizio
F.to **APPIGNANESI GIULIANA**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità **CONTABILE** della proposta.

Il Responsabile del servizio
F.to **Girolami Luigino**

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to APPIGNANESI GIULIANA

SINDACO
F.to PINZI SILVIA

Copia conforme all'originale, in carta libera, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale li 16-10-19

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi:

dal 16-10-19 al 31-10-19,
come prescritto dall'art. 124 del D.Lgvo 18/08/200 n. 267, senza reclami.

E' stata comunicata, con lettera n. 6610, in data 16-10-19
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D. Lgvo
18/08/2000 n. 267.

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA

il giorno 26-09-19:

[] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3);

Dalla Residenza Municipale li 26-09-19

IL SEGRETARIO COMUNALE
APPIGNANESI GIULIANA
